

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI ROBERTO

Seduta del 16/01/2020

### FATTO

Con ricorso presentato in data 21/05/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni ed oneri assicurativi pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso, quota quantificata in complessivi € 2.713,13, oltre interessi e spese.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che il contratto di finanziamento sottoscritto dalla parte ricorrente conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 661,72.

L'intermediario ha, inoltre, fatto presente di aver offerto alla parte ricorrente *pro bono pacis* l'ulteriore importo di € 1.564,52 comprensiva del rimborso degli oneri assicurativi e che detto ulteriore rimborso era stato da quest'ultima rifiutato.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso ovvero, in subordine, di accogliere le domande della parte ricorrente nei limiti dell'importo offerto in sede di riscontro al reclamo. In via ulteriormente subordinata, l'intermediario ha chiesto al Collegio "*di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni*".

## DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18 ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, da ritenersi immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con decisione n. 26525/2019 ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità;
- *“il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- deve qualificarsi come *recurring* e deve essere rimborsata dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) la *“commissione bancaria”*, che remunera anche attività relative alla *“gestione del finanziamento”*, che è per definizione un'attività *recurring*;
- le *“commissioni di intermediazione”* hanno invece natura di oneri *upfront*, poiché remunerano attività svolte dall'intermediario del credito prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest'ultima e, come tali, devono essere rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto.

Per quanto concerne la domanda di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo, osserva il Collegio che è principio affermato in modo ricorrente dall'ABF che tale quota debba essere rimborsata e che obbligato al rimborso (in via solidale con la compagnia assicuratrice) sia (anche) l'intermediario mutuante (cfr., tra le molte, le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 10017/2016 e n. 6167/2014).

In applicazione di tale principio e considerato:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che non risulta versata in atti documentazione da cui risulta provata la determinazione *ex ante* di un criterio alternativo a quello basato sul principio *pro rata temporis* anche per il rimborso degli oneri assicurativi non goduti;
- che pertanto, questo Collegio deve applicare il citato criterio *pro rata temporis* anche per quanto concerne il rimborso della quota del premio assicurativo, al netto delle imposte;

si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.976,56	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	263,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2008	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,07%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione bancaria (A)				3.184,41	Recurring	60,00%	1.910,65	661,72	1.248,93
Commissioni di intermediazione (B)				1.262,40	Upfront	38,07%	480,62		480,62
Premio assicurativo (E)				1.177,86	Recurring	60,00%	706,72		706,72
<b>Totale</b>				<b>5.624,67</b>					<b>2.436,26</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Non merita accoglimento invece l'ulteriore domanda di refusione delle spese legali, pure svolte dalla parte istante, in considerazione del fatto che l'oggetto del ricorso non comporta lo svolgimento di complesse attività di natura legale, in conformità con l'indirizzo espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. Coord., decisione n. 3498/12).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.436,26, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA